

FINANZIAMENTI BANCARI: criteri di scelta delle singole forme tecniche nell'ottica dell'impresa

Il ricorso al canale intermediato: le forme tecniche di finanziamento degli intermediari bancari

- 1) DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI dei crediti
- 2) Forme tecniche:
 - a. Il credito a breve termine
 - b. Il credito a medio/lungo termine
 - c. Finanziamenti in *pool*
 - d. Il credito di firma

La classificazione delle forme tecniche

- **Prestiti monetari**
- comportano un'uscita di cassa
- immediato insorgere di rischio di credito
- **Prestiti non monetari**
- l'uscita di cassa è solo eventuale
- grado di rischio - di solito - inferiore

La classificazione delle forme tecniche

Crediti in bianco

- non affiancati da alcuna garanzia (massimo rischio per la banca)

Crediti a base controllata

- subordinati alla presentazione di documenti rappresentativi di un credito comm. non ancora scaduto

Crediti a base garantita

- prevedono la costituzione di una garanzia reale a favore della banca

La classificazione delle forme tecniche

- **In funzione della durata**
- breve termine (scadenza < 12-18 mesi)
- medio-lungo termine (scadenza > 12-18 mesi)
 - correlazione tra la durata dell'operazione di finanziamento e la durata del fabbisogno
- **In funzione della valuta di denominazione**
 - utili quando l'impresa si attende future entrate di cassa in valuta estera

Scelta della forma tecnica dell'affidamento

La banca deve non solo valutare la rischiosità del cliente ma anche individuare il contratto di prestito più adeguato (caratteristiche)

La scelta della forma tecnica influenza la capacità del prestito di:

- soddisfare le esigenze di finanziamento della clientela
- contenere i rischi a cui si espone la banca

Scelta della forma tecnica dell'affidamento

La scelta delle forma tecnica di affidamento dipende

- dalle preferenze del cliente e della banca
- dalle caratteristiche del fabbisogno finanziario dell'impresa
- dalla capacità delle diverse strutture contrattuali di contenere il rischio per la banca
- costo del finanziamento

Il credito agevolato

- Le agevolazioni devono essere specificamente previste dalla legge (vedremo vari casi): essa individua i settori e gli ambiti ritenuti prioritari e, quindi, meritevoli di agevolazioni.
- Le norme nazionali devono rispettare la normativa comunitaria in tema di "aiuti di Stato" (evitare disparità di trattamento). Obiettivi per PMI: innovazione tecnologica; sviluppo infrastrutture; sostegno internazionalizzazione; sostegno occupazione.

Il credito agevolato

- Le agevolazioni di sostanziano in:
 - **contributi in conto capitale** (“a fondo perduto”): ad es. per acquisto di immobiliz. materiali, programmi di innovazione
 - **contributi in conto interessi** (riduce l'onere, ma non sottrae dalla responsabilità del rimborso e riduce rischio di allocazione non ottimale del credito): di solito su finanz. a m.l.t.
 - **altri benefici** (garanzie, preammortamenti, tempi di rimborso, agevolazioni fiscali, ecc.)

Il credito agevolato

- In Italia, come all'estero, sono previsti *numerosi strumenti di finanza agevolata MA non sempre risultano agevolmente fruibili*, a causa: della scarsa informazione delle imprese, della difficoltà di individuare la soluzione ottimale, della complessità delle procedure burocratico-amministrative di solito previste per la richiesta
- Generalmente erogato con l'intervento degli ex ICS e con il supporto dei Confidi, Confesercenti, ecc.
- Ruolo importante di Mediocredito Centrale (www.mcc.it), Crediop-Gruppo Dexia (www.dexia-crediop.it), ecc.

I finanziamenti a breve termine alle imprese

Forme tecniche principali (in euro e in altre valute):

- apertura di credito in conto corrente;
- anticipazione su pegno;
- sconto cambiario;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- factoring.

L'apertura di credito in c/c

E' regolata dal codice civile (articolo 1852 c.c.)

- Questa forma di finanziamento può essere:
 - In bianco
 - concessa dietro il rilascio di garanzie quali:
 - Garanzie personali (avalli, fideiussioni di terzi);
 - Garanzie reali (pegno, ipoteca).
- Il finanziamento in c/c è da considerarsi a breve termine, anche se la durata dell'affidamento può essere indeterminata.
- Il suo costo si compone di:
 - Tasso di interesse + commissione di massimo scoperto + commissioni accessorie + eventuali altri oneri

Anticipazione su pegno

definizione (CC):

contratto di prestito monetario a breve termine garantito da pegno su merci o titoli

contratto principale: polizza di anticipazione

contratto accessorio di pegno

L'anticipazione bancaria

- In questo caso l'azienda ottiene un prestito garantito da:
 - un pegno su crediti (titoli cambiari);
 - valori mobiliari (titoli a reddito fisso o azioni);
 - merci (non deperibili e dotate di largo mercato).
- L'anticipazione può essere:
 - a **scadenza fissa**, nel caso in cui il rimborso deve avvenire in tempi prefissati (generalmente al massimo 6-12 mesi)
 - oppure **utilizzata in c/c**, e cioè nel caso in cui si ha una disponibilità e vengono addebitati gli interessi sulla somma effettivamente utilizzata (durata prefissata, ma di solito tacitamente prorogata).
- Il suo costo si compone di:
 - Tasso di interesse + commissioni + eventuali altri oneri
- Lo scarto di garanzia non è una componente di costo

Lo smobilizzo dei crediti commerciali

- Tramite lo smobilizzo dei crediti commerciali la banca anticipa il valore di crediti non ancora scaduti
- Rischio dell'operazione: dipende dal merito di credito dell'affidato ma anche dei suoi debitori
- Tecniche di smobilizzo: sconto, anticipo s.b.f., factoring, forfaiting

Lo sconto di portafoglio

E' regolata dal codice civile (articolo 1858 c.c.)

- E' un prestito a breve scadenza garantito dalla cessione di un credito.
- Il credito può essere cartolare (cambiali, titoli di credito diversi, ...) o non cartolare (rendite dello Stato, ...) e non deve essere esigibile.
- Attraverso l'operazione, l'azienda entra in possesso del corrispettivo monetario del titolo.
- Possono verificarsi due situazioni alternative all'incasso del credito:
 - l'obbligato non paga alla scadenza e l'effetto viene protestato, subentrando un altro obbligato nel pagamento;
 - il cliente ritira la cambiale prima della scadenza sostituendosi all'obbligato principale.
- Il suo costo si compone di:
 - Tasso di interesse + giorni di banca + spese di incasso e diritti accessori

Lo sconto cambiario

- In passato una delle principali fonti di approvvigionamento di liquidità per le imprese italiane
- contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso (cambiali con requisito di bancabilità)

COSTO COMPLESSIVO A CARICO DEL CLIENTE

- tasso di interesse: calcolato sul VN del titolo per il periodo intercorrente tra la data in cui si effettua l'operazione di sconto e la scadenza dell'effetto (+ gg banca); rimane fisso per tutta la durata dell'operazione; dipende dalle condizioni di mercato, dal tipo di effetti presentati, e dal grado di solvibilità dell'impresa scontataria
- commissioni, diritti accessori, spese amministrative relative al servizio di incasso effetti
- commissioni particolari in caso di scadenza > 4 mesi; o in presenza particolari compiti affidati dal cliente (avvisare tempestivamente il cliente dell'avvenuto incasso)
- NB: le competenze vengono conteggiate in via anticipata

L'anticipo sul portafoglio s.b. f.

- l'operazione si concretizza nell'accredito su c/c, o su conto transitorio, intestato al cedente, di un importo corrispondente al VN dei ricevute bancarie presentate per l'incasso, con valuta postergata alla data di scadenza dei titoli medesimi.
- è diversa dal semplice servizio di incasso effetti.

L'anticipo sul portafoglio s.b.f. : vantaggi per l'impresa

- elevato grado di flessibilità dell'operazione
- nel caso dei conti evidenza s.b.f., l'affidato si garantisce la disponibilità di somme di denaro cui attingere in presenza di fabbisogni finanziari imprevisti, pagando interessi in via posticipata
- nel caso di conti anticipo s.b.f., conveniente solo se in grado di preventivare l'entità del fabbisogno finanziario

Anticipo su fatture

- la banca mette a disposizione dell'affidato parte (70-80%) dell'importo risultante da fatture che questo emette nei confronti dei suoi clienti.
- la banca si riserva la facoltà di richiederne la restituzione in caso di mancato pagamento, decorso un certo intervallo di tempo dalla scadenza prevista

L'anticipo su fatture

- conto transitorio fruttifero che produce interessi debitori calcolati sull'intera somma messa a disposizione accreditata sul conto con valuta postergata e girata sul c/c con valuta immediata
- poco adatta a finanziare fabbisogni incerti temporalmente e quantitativamente
- alla scadenza la banca accredita anche la differenza non anticipata

Il factoring

- Attraverso questo contratto una azienda si finanzia attraverso il trasferimento ad una società specializzata dei propri crediti verso i clienti.
- Non esiste generalmente durata, anche se l'intermediario può chiederne la risoluzione.
- Differisce dallo sconto per due motivi:
 - il servizio offerto è più completo e continuativo di quello dello sconto bancario;
 - la cessione dei crediti può essere pro solvendo o pro soluto
- Il suo costo è superiore a quello dello sconto.

Il factoring: le tipologie

- *Conventional factoring:*
(gestione+incasso; pro-soluto; finanziamento del cedente)
- *Maturity factoring:*
(gestione dei crediti; pro-soluto)
- *Factoring with recourse:*
(pro-solvendo)
- *Non notification factoring*

Il factoring: le caratteristiche dei crediti ceduti

- liquidità (crediti commerciali a breve termine)
- disponibilità (effettiva esistenza)
- cedibilità (non sottoposto a particolari condizioni o vincoli)

Il factoring: le clausole

esclusiva: divieto per il cedente di intrattenere altri rapporti con altri factors.

globalità: obbligo di cedere al factor tutti i crediti derivanti dall'attività imprenditoriale del cedente.

Il costo del factoring

- commissione per il servizio di gestione e amministrazione crediti
- commissione per la garanzia contro il rischio di inadempienza del debitore (pro-soluto)
- spese di istruttoria
- diritti fissi per ogni fattura ceduta
- spese di tenuta conto e incasso
- tasso di interesse sulle somme anticipate

I finanziamenti a medio - lungo termine

Forme tecniche principali:

- mutuo;
- *leasing* (da banche solo finanziario);
- sconto cambiario e anticipazioni a m.t.;
- *forfaiting*;
- finanziamenti in *pool*
 - *Stand By*
 - *Evergreen*
- *LBO, prestiti subordinati o mezzanine, prestiti partecipativi (rimando)*

Il mutuo

E' regolata dal codice civile (articolo 1813 c.c.)

- E' un prestito a lunga scadenza, quasi sempre garantito, con il quale il beneficiario si obbliga alla restituzione periodica di quote del capitale mutuato con l'aggiunta degli interessi.
- Qualora il prestito serva all'acquisto di un bene (es. impianti) l'istituto che lo ha erogato si riserva il diritto di rivalsa.
- Le garanzie possono essere:
 - ◆ ipoteche su immobili;
 - ◆ fideiussioni ed avalli;
 - ◆ delegazioni tributarie;
 - ◆ privilegi speciali.

Il mutuo

- Il piano di ammortamento per la restituzione del finanziamento può prevedere:
 - ipoteche su immobili;
 - la facoltà di rimborso in ogni momento o in momenti prestabiliti;
 - la restituzione accelerata nei primi anni o, al contrario, una dilazione iniziale;
 - rate di rimborso costanti o decrescenti (ogni rata composta da capitale + interessi).
- Il suo costo si compone
 - ♦ tasso di interesse + commissione in caso di estinzione anticipata + eventuale imposta sostitutiva

LEASING

- Il leasing: elementi contrattuali e giuridici; le tipologie principali
- Il leasing operativo: caratteristiche tecniche e vantaggi
- Il leasing finanziario: caratteristiche tecniche e vantaggi
- Le caratteristiche tecniche del sale and lease back
- Ulteriori approfondimenti tecnici: l'istruttoria; gli elementi di costo; un confronto tra mutuo e leasing
- Alcune classificazioni

Il leasing: elementi contrattuali

contratto mediante il quale un soggetto (*locatore*) mette a disposizione di un altro soggetto (*locatario*) un bene -mobile o immobile- per un dato periodo di tempo e dietro il pagamento di un *canone*; al termine del contratto al locatario è riconosciuta la facoltà di *riscattare* il bene ad un *prezzo predeterminato*

Il leasing: elementi giuridici

- contratto atipico (non regolato dal CC)
- dal 1991 regolamentazione del settore (lex197), ma non dell'operazione
- fino al TUB del '93, offerto solo da società specializzate (di diversa matrice)
- dopo TUB le banche possono scegliere di "internalizzare" l'attività (solo *leasing finanziario*) ⇒ *le caratteristiche tecniche delle diverse tipologie chiariscono il perché di tale limitazione legislativa*

Il leasing: tipologie principali

1. Leasing operativo: prevale l'interesse per il temporaneo utilizzo del bene
2. Leasing finanziario: prevale l'interesse per l'ottenimento di un finanziamento
3. Sale & lease back: prevale l'intento speculativo (finanziamento del magazzino)


Caratteristiche tecniche del *leasing operativo*

- **2 soggetti:** locatario (cliente) e locatore (società di leasing); il locatore coincide con il produttore oppure è società *captive* rispetto al produttore (gruppi industriali)
- **natura beni:** standardizzati, ad ampio mercato e/o a veloce obsolescenza
- **finalità del contratto:** utilizzo del bene per un periodo < alla sua vita economica (contratto affine a quello di affitto)
- **durata:** generalmente breve (< alla vita economica del bene)
- **valore del riscatto:** se previsto, di solito non è contenuto
- **opzione di riscatto:** generalmente non esercitata


I vantaggi del leasing operativo

- Per il locatario: ottenere l'immediata disponibilità dei beni senza acquisirne la proprietà e avere la possibilità di rinnovarli periodicamente (esempi: automezzi, personal computer, attrezzature, ecc.)
- Per il produttore: ampliare la produzione dei beni oggetto dei contratti

Strutture del leasing: Leasing diretto (OPERATIVO)



Strutture del leasing: Schema base del LEASING FINANZIARIO



Le caratteristiche tecniche del *leasing* finanziario

- **3 soggetti:** locatario (cliente); locatore (banca o società di leasing); produttore del bene
- **natura dei beni:** generalmente non standardizzati e strumentali all'attività dell'azienda
- **finalità del contratto:** finanziamento per acquisto differito (o locazione) di beni (mobili o immobili) acquistati (o fatti costruire e poi acquistati) su specifica indicazione dal locatario (beni strumentali)
- **durata:** medio/lunga, di solito > alla metà della vita economica del bene
- **valore del riscatto:** generalmente contenuto
- **opzione di riscatto:** generalmente esercitata (natura del bene e prezzo di riscatto)

I vantaggi del *leasing finanziario*


- Per il locatario: di ottenere l'immediata disponibilità del bene, dilazionando il costo di locazione (canoni) o di acquisto (riscatto); interesse per il finanziamento sottostante (canoni intesi come rimborso periodico)
- Per il produttore: avere un flusso di vendite e soprattutto ottenere un pagamento immediato in contanti dal locatore (che si accolla l'onere dell'acquisto ed il rischio di insolvenza del locatario)

Le caratteristiche tecniche del *sale & lease back*

- **2 soggetti:** locatore (società di leasing) e locatario (cliente); il locatario coincide con il produttore
- **natura dei beni:** immobili, ma anche più in generale strumentali
- **finalità del contratto:** maggiore rotazione e finanziamento del magazzino oppure smobilizzo temporaneo degli investimenti

Poco diffuso in Italia perché non particolarmente conveniente sotto il profilo fiscale

Strutture del leasing: Lease back



Ulteriori approfondimenti tecnici: l'istruttoria

La stipula di un contratto di *leasing* presuppone un'istruttoria di fido basata sulla:

1. valutazione della capacità di reddito e di rimborso del locatario
2. valutazione tecnica del bene oggetto di contratto di proprietà del locatore (ammortamento; possibilità di immobilizzo del bene e costi dell'eventuale smobilizzo in caso di mancato riscatto o insolvenza)

Questa istruttoria è comunque più veloce di quella relativa ai finanziamenti bancari

Ulteriori approfondimenti tecnici: gli elementi di costo

- Canoni (multicanone; con maxi canone iniziale)
- Prezzo di riscatto (LF) : circa 1% del prezzo di acquisto
- Determinazione dei canoni:
 1. valore di acquisto/riscatto del bene
 2. tasso di interesse
 3. durata
 4. Maxicanone
- Per la definizione del costo effettivo si considerano anche:
 1. spese di istruttoria
 2. spese di contratto
 3. premi assicurativi a carico del locatario
 4. deducibilità fiscale (se durata > ai 2/3 della vita economica del bene)

Alcune classificazioni

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA SOCIETARIA/ASSETTO PROPRIETARIO:

1. Banche (solo leasing finanziario)
2. Società di leasing indipendenti
3. Società di leasing non indipendenti (matrice bancaria, finanziaria o industriale - proprietà italiana/estera):
 - *operativamente autonome*
 - *Captive* (portafoglio clienti, quota di mercato, pricing, politiche di commercializzazione, reti distributive ...)

... segue classificazioni

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'AREA GEOGRAFICA DI COMPETENZA OPERATIVA:

- Società operanti in ambito nazionale
- Società operanti in ambito internazionale

... segue classificazioni

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA OPERATIVA (natura dei beni oggetto di locazione):

- leasing mobiliare
- leasing immobiliare
- automobilistico
- leasing strumentale
- ecc...

Leasing agevolato

- Leggi specifiche che consentono l'erogazione di contributi in conto canoni a favore di aree depresse o particolari categorie imprenditoriali (ad es. Artigiancassa)
- *Leasing* all'esportazione (ammesso ai benefici previsti dalla Legge Ossola, n.227/77); costituisce un'alternativa ai finanziamenti ordinari all'esportazione (credito acquirente o fornitore)

Un confronto:

Mutuo

- Pratiche di istruttoria lunghe
- copertura parziale del fabbisogno finanziario
- ipoteca di I grado sul bene; privilegio su beni mobili
- cespite iscritto in bilancio
- beneficio fiscale: deduzione interessi passivi (IRPEG)

Leasing

- Pratiche di istruttoria più snelle
- copertura totale (salvo maxicanone)
- nessuna garanzia
- debito in bilancio
- beneficio fiscale (IRPEG)

Sconto cambiario e anticipazioni a m. t.

- caratteristiche identiche alla forma a b.t. (di norma cessione *pro-solvendo*);
- unica differenza: la scadenza delle cambiali o delle fatture sottostanti
- la forma più diffusa è lo *sconto agevolato* ai sensi della *legge Sabatini* (n.1329/1965); la erogano prevalentemente gli ex ICS; è erogabile a *PMI che acquistano macchinari o impianti produttivi*, alle seguenti condizioni:
 - bene = macchina utensile; importo max 3 miliardi di Lire;
 - scadenza max 5 anni; garanzia incorporata nelle cambiali ed evidenziata sul bene (targhetta); tasso ridotto con intervento del Mediocredito Centrale.

Forfaiting

- Sconto pro-soluto di portafoglio cambiario (pagherò, tratte avallati da primarie banche) derivante da *esportazione* di beni strumentali o servizi a durata pluriennale
- TUB '93 abilita banche a svolgimento diretto, ma in realtà è svolto da operatori specializzati (*forfaiter*)
- Diverso da *export factoring* (= a b.t. e con copertura parziale dei rischi)
- Può usufruire di agevolazione in conto interessi:
 - Simest = società pubblica che eroga agevolazioni nel rispetto del Consensus
 - *Consensus* = accordo area OCSE su tassi di i minimi, per parificare il sostegno pubblico ai crediti all'export con pagamento dilazionato a m.t.
 - SACE = offre garanzie (ma in genere no su pro-soluto)

Finanziamenti in *pool*

- Operazioni con cui un gruppo di banche (*pool*), capeggiate da una **capofila**, mette a disposizione dell'azienda una linea di credito utilizzabile con diverse modalità tecniche (*Stand By; Evergreen, Bid line, step up*) per periodi brevi/medi
- Questa forma di finanziamento permette di:
 - soddisfare elevati fabbisogni finanziari anche in periodi di tempo ridotti; la valutazione della capacità di credito si basa soprattutto sulla capacità di generare flussi di cassa futuri
 - rimborsare il prestito in via anticipata con il pagamento di una penale
 - conferire elasticità alla gestione finanziaria di progetti con difficile possibilità di essere pianificati finanziariamente
- Inoltre, per le banche è una forma di finanziamento che permette una ottima suddivisione del rischio (limiti di fido per singole banche) e dell'organizzazione delle operazioni (differenze con fidi multipli)

Costo del finanziamento in pool

- Interessi: tasso variabile di riferimento (prime rate Abi, Bot) + *spread* fisso
- Commissioni:
 - per capofila
 - per consorzio di banche
 - di mancato utilizzo
 - di impegno (per bid line)

Finanziamenti in pool: *Stand By*

- Questa forma di finanziamento permette la concessione di una linea di credito avente un importo ed una scadenza predefiniti. L'utilizzo avviene discrezionalmente dietro preavviso (10-15 giorni), in più soluzioni e per un importo uguale (o superiore) ad un minimo stabilito.
- Il rimborso è predefinito
- La facoltà di recesso prevede che:
 - tutti gli utilizzi siano rimborsati
 - ci sia stato un congruo preavviso
 - sia trascorso un periodo minimo dall'accensione del prestito
- Presenza di *covenants* finanziari ed obblighi di comunicazione periodica
- Obblighi di copertura dai rischi finanziari

Finanziamenti in pool: *Evergreen*

- E' un'operazione di finanziamento in *pool* in cui viene messa a disposizione di un'azienda una linea di credito utilizzabile più volte anche parzialmente, fino al momento della comunicazione della "revoca" (definita "linea a revoca").
Preavviso revoca = 15 mesi
- Ammontare non determinato rigidamente: dipende da entrata o uscita (dietro preavviso) delle banche del pool
- Alle aziende è concesso l'utilizzo anche dopo lunghi periodi di inutilizzo
- Utilizzo, con preavviso, per un periodo minimo (1-3 mesi)
- Alla scadenza del periodo di utilizzo, l'azienda può effettuare rimborsi o rinnovare il prestito.
- La durata è indeterminata (in genere minima 15 mesi)
- L'impresa ha facoltà di recesso (preavviso 2-6 mesi)

LBO, prestiti subordinati o mezzanine, prestiti partecipativi

- Costituiscono forme sofisticate di interventi di finanza straordinaria attinenti trasferimenti di proprietà (*LBO*) o utilizzo di strumenti di "near capital" (prestiti subordinati, partecipativi,..)
- Non costituiscono il tradizionale oggetto dell'attività delle banche; sono svolte da banche specializzate in operazioni di finanza straordinaria (Mediobanca, ecc.)

.... rimando...

al punto 6 del programma del corso....

I crediti di firma:

- Fidejussione
- Avallo
- Accettazione
- Credito documentario
- Linee di credito a sostegno dell'emissione di titoli (back up facilities)

I crediti di firma: fidejussione

- Con questo strumento la banca si impegna a garantire l'adempimento di una obbligazione assunta dall'impresa verso terzi (di dare, di fare, di non fare)
- Possono essere utilizzate da imprese che:
 - Partecipano a vario titolo a gare d'appalto (Bid Bond, Performance Bond, ecc.)
 - Desiderano anticipare un credito IVA
 - Effettuano importazioni dall'estero
 - Desiderano ottenere una garanzia su operazioni finanziarie
- Possono essere a scadenza predefinita o a revoca
- Il costo è rappresentato da una commissione

I crediti di firma: avallo

- È una dichiarazione con la quale una banca si rende garante del pagamento di una cambiale o di un assegno bancario, assumendo l'obbligo di pagare nell'ipotesi di insolvenza del debitore.
- Questa operazione permette di smobilizzare gli effetti più rapidamente. Un effetto con più firme di qualità avrà più ampie possibilità di essere negoziata con successo.
- La durata della garanzia segue di solito la scadenza del titolo a cui si riferisce.
- Il costo è rappresentato da una commissione.

I crediti di firma: accettazione bancaria

- E' una cambiale tratta emessa da un'impresa (traente) su di una banca, e da questa accettata, che contiene l'ordine di pagare, ad una certa data (b.t.), una somma prefissata allo stesso traente. Di solito a ciò sottostà un'apertura di credito per accettazione nei confronti dell'impresa
- Il titolo è facilmente negoziabile (su mercato secondario in paesi evoluti finanziariamente)
- Costo: tasso di interesse; eventuale commissione al dealer per negoziazione; ritenuta fiscale 27%; imposta di bollo (b.t.)

I crediti di firma: **credito documentario**

- E' un'operazione in cui una banca, direttamente o tramite una corrispondente estera, si impegna a pagare / negoziare / accettare (per conto dell'importatore) una tratta, il cui beneficiario è l'esportatore, dietro la consegna dei documenti rappresentativi delle merci.
- Ad essa sottostà un'apertura di credito documentaria all'importatore.
- Il costo è rappresentato da una commissione (in % dell'ammontare garantito e in relazione all'impegno richiesto alla banca).

I crediti di firma: **Linee di credito a sostegno dell'emissione di titoli**

- Concessione di una linea di credito da parte di una pluralità di banche (*underwriters*), che viene utilizzata l'impresa emittente non riesce a collocare i titoli (di norma a b.t.) ad un $P \geq$ minimo prefissato
- Diverse tipologie di *back up facilities*:
 - NIF (note issuance facilities) = impegno irrevocabile a m.t. su tit. a b.t.
 - RUF (revolving underwriting facilities) = impegno costante a sottoscrivere l'invenduto
 -ecc....
- Costo: commissioni su impegno e su collocamento titoli, interessi su titoli sottoscritti